Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 142

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - Mercoledì, 17 giugno 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650 139 651-236 651 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L 10 020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

### 1959

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 maggio 1959, n. 367.

**Devoluzione a favore di Enti di assistenza delle ritenute sulle paghe dei militari di truppa della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza, nonchè sugli stipendi e sulle paghe dei militari del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In deroga a quanto stabilito dall'art. 39, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, lo importo delle ritenute:

sulle paghe dei militari di truppa puniti della Marina militare, operate ai sensi del regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, tabella IV, lettera *F*, e dell'art. 210 del regolamento di disciplina per i Corpi militari, approvato con regio decreto 13 novembre 1924;

sulle paghe dei militari di truppa puniti dell'Aeronautica militare, operate ai sensi degli articoli 92 e 93 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468;

sulle paghe dei militari di truppa puniti della Guardia di finanza, operate ai sensi dell'art. 11 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3170, e dell'art. 87, del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per l'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458,

è devoluto a favore, rispettivamente:

dell'Istituto Andrea Doria, eretto in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1948, n. 989;

dell'Opera nazionale dei figli degli aviatori, eretta in ente morale con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1181;

dell'Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari della Guardia di finanza, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, n. 1530.

Art. 2.

In deroga a quanto stabilito dall'art. 39, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dall'art. 17 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, sulla istituzione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, l'importo delle ritenute

operate ai sensi degli articoli 228 e 234 del regolamento per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, sugli stipendi o sulle paghe dei militari del Corpo puniti con la riduzione dello stipendio o paga, è devoluto al « Fondo di assistenza, previdenza e premi per il personale di pubblica sicurezza » eretto in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1952, n. 1112.

Art. 3.

Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto stabiliti dalle leggi generali o speciali, gli Enti di cui agli articoli precedenti sono equiparati alle Amministrazioni dello Stato.

L'equiparazione alle Amministrazioni dello Stato non comporta alcuna esenzione ai fini delle imposte dirette.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 1959

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — TAVIANI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*, GONELLA

---

LEGGE 15 maggio 1959, n. 368.

**Norme per il conferimento della qualifica di primo capitano a talune categorie di capitani dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituita la qualifica di primo capitano per i capitani dell'Aeronautica. Tale qualifica è conferita ai capitani di tutti i ruoli che abbiano compiuto dodici anni di grado.

Ai capitani delle categorie in congedo di tutti i ruoli dell'Aeronautica spetta la qualifica di primo capitano quando l'abbiano assunta gli ufficiali pari grado in servizio permanente effettivo di pari anzianità del rispettivo ruolo.

Per la parte non regolata dai commi precedenti, si applicano le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 24 aprile 1935, n. 1376.

E' abrogato il regio decreto-legge 16 luglio 1925, n. 1422, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

Art. 2.

Ferme restando le disposizioni che prevedono il conferimento della qualifica di primo capitano ai capitani dell'Esercito e della Marina e ai tenenti di vascello nonchè ai capitani dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza che abbiano compiuto dodici anni di grado, la qualifica stessa è conferita ai capitani delle predette Forze armate e del Corpo della guardia di finanza che abbiano compiuto cinque anni di grado e venti di servizio permanente effettivo computati dal ventottesimo anno di età compiuto, in tutti i casi in cui il grado di capitano è quello finale della carriera.

Art. 3.

All'onere di lire 3.873.000, derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1958-59, sarà fatto fronte, per lire 3.870.000 con gli stanziamenti dei capitoli n. 28 (lire 714.000), n. 30 (lire 156.000), n. 73 (lire 550 000) e n. 75 (lire 2.450.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto e per lire 3000 con gli stanziamenti del capitolo n. 70 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per lo stesso esercizio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 1959

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — TAMBRONI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

---

LEGGE 18 maggio 1959, n. 369.

**Autorizzazione della spesa di lire 80.000.000 per i lavori di completamento della « Casa d'Italia » in Buenos Aires.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 80.000.000 (ottanta milioni) per i lavori di completamento della « Casa d'Italia » in Buenos Aires.

Art. 2.

All'onere di cui al precedente articolo si provvederà con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette derivanti dalle variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1957-58, di cui alla legge 24 giugno 1958, n. 637.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 maggio 1959

GRONCHI

SEGNI — PELLA — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*. GONELLA

LEGGE 26 maggio 1959, n. 370.

**Sanatoria dell'eccedenza di spesa verificatasi nell'esercizio finanziario 1954-55, per mercedi ai detenuti lavoranti nelle case di pena.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' data sanatoria all'eccedenza di spesa di lire 11.810.415 verificatasi nell'esercizio finanziario 1954-55 per mercedi ai detenuti lavoranti nelle case di pena.

Art. 2.

All'onere di cui al precedente articolo, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, si provvederà a carico del capitolo n. 73 dello stesso stato di previsione per l'esercizio finanziario 1958-59.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 maggio 1959

GRONCHI

SEGNI — GONELLA — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

---

LEGGE 28 maggio 1959, n. 371.

**Erogazione di contributi alla Mostra-mercato dell'artigianato in Firenze ed all'Istituto veneto per il lavoro in Venezia.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'Ente autonomo Mostra-mercato nazionale dello artigianato, con sede in Firenze, è concesso, per gli esercizi 1957-58 e 1958-59, oltre al contributo di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 484, un contributo integrativo annuo di lire 35 milioni.

Art. 2.

All'Istituto veneto per il lavoro, in Venezia, è concesso, a decorrere dall'esercizio 1957-58, un contributo annuo di lire 15 milioni.

Art. 3.

All'onere di cui sopra si farà fronte, per l'esercizio 1957-58, con quota parte delle entrate nette di cui al provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio stesso e per l'esercizio 1958-59 a carico dell'apposito fondo speciale iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie all'applicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1959

GRONCHI

SEGNI — COLOMBO — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

---

LEGGE 28 maggio 1959, n. 372.

**Assegnazione al comune di Recoaro, per la durata di quattro anni, di un contributo annuo di lire 10 milioni.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' assegnato al comune di Recoaro un contributo straordinario annuo di lire 10 milioni, che farà carico all'Azienda patrimoniale di Recoaro.

Art. 2.

L'assegnazione di cui al precedente articolo resta fissata per la durata di anni quattro, con decorrenza dal 1° gennaio 1958.

Art. 3.

L'erogazione del contributo è subordinata all'espressa condizione che il relativo importo sia dal Comune devoluto all'esecuzione di opere intese a migliorare la attrezzatura della stazione termale, in modo da soddisfare le maggiori esigenze dei pubblici servizi inerenti al suo funzionamento ed alle iniziative rivolte ad abbellire ed a rendere più confortevole il centro di cura.

Art. 4.

Il pagamento del contributo dovuto al Comune, a norma dell'art. 1, sarà effettuato dalla Società concessionaria delle Terme di Recoaro, in unica soluzione, entro il 31 luglio di ciascun anno successivo a quello della chiusura dei singoli esercizi aziendali e dopo che il Comune stesso avrà rimesso, non oltre il 31 marzo di ogni anno, al Ministero delle partecipazioni statali e al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile, apposita relazione, approvata dal prefetto, comprovante l'impiego della somma introitata nel precedente anno, per il titolo di cui sopra, e dopo che i predetti Ministeri avranno dato il proprio benestare.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1959

GRONCHI

SEGNI — FERRARI AGGRADI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1959, n. 373.

**Soppressione del Consolato di 1ª categoria in Baltimora (Stati Uniti d'America) e del Vice Consolato di 1ª categoria in Pittsburgh (Stati Uniti d'America), istituzione dei Vice Consolati di 2ª categoria di Baltimora e di Pittsburgh e modificazione delle circoscrizioni dei Consolati generali di 1ª categoria di Filadelfia e di New Orleans.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Consolato di prima categoria in Baltimora (Stati Uniti d'America) è soppresso.

Art. 2.

Il Vice Consolato di prima categoria in Pittsburgh (Stati Uniti d'America) alle dipendenze del Consolato generale di prima categoria in Filadelfia è soppresso.

Art. 3.

E' istituito in Baltimora (Stati Uniti d'America) un Vice Consolato di seconda categoria alle dipendenze del Consolato generale di prima categoria in Filadelfia.

Art. 4.

E' istituito in Pittsburgh (Stati Uniti d'America) un Vice Consolato di seconda categoria, alle dipendenze del Consolato generale di prima categoria in Filadelfia.

Art. 5.

La circoscrizione territoriale del Consolato generale di prima categoria in Filadelfia (Stati Uniti d'America) è modificata come segue: gli Stati di Pensylvania, Delaware, la parte occidentale dello Stato di New Jersey, Maryland (eccettuate le Contee di Montgomery e di Prince George), West Virginia e Virginia (eccettuate le Contee di Arlington e di Fairfax).

Art. 6.

La circoscrizione territoriale del Consolato generale di prima categoria in New Orleans (Stati Uniti d'America) è modificata come segue: gli Stati del Texas, Luisiana, Mississippi, Alabama, Georgia, Florida, North Carolina e South Carolina.

Art. 7.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1959

GRONCHI

FANFANI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno* 1959
*Atti del Governo, registro n.* 119, *foglio n.* 17. — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1959, n. 374.

**Modificazione dell'art. 1, punti 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626, recante norme di esecuzione alla legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595, relativa alla costituzione di un Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626, concernente norme di esecuzione alla legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificato dalla legge 28 luglio 1950, n. 595, relativa alla costituzione di un Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il bilancio e *ad interim* per il tesoro, e per l'industria ed il commercio;

Decreta:

*Articolo unico*

L'art. 1, punti 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626, è modificato come segue:

1) dal direttore generale per lo sviluppo degli scambi presso il Ministero del commercio con l'estero;

2) dal direttore generale per il personale e per gli affari generali presso il Ministero del commercio con l'estero

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1959

GRONCHI

SEGNI — DEL BO — PELLA — TAMBRONI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno* 1959
*Atti del Governo, registro n.* 119, *foglio n.* 8. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1959, n. 375.

**Inclusione parziale dell'abitato della frazione Vignolo del comune di Nasino, in provincia di Savona, fra quelli da consolidare e da trasferire a cura e spese dello Stato.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 587, emesso nell'adunanza del 18 marzo 1959;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello della frazione Vignolo del comune di Nasino, in provincia di Savona, limitatamente alla zona indicata in tinta rosa nell'annessa planimetria n. 12593, in data 25 febbraio 1959, vistata dal Ministro proponente.

A norma dell'art. 4, del decreto legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, lo stesso abitato, limitatamente alla zona indicata nella sopracitata planimetria in tinta violacea con quadrettatura, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *E*, allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1959

GRONCHI

TOGNI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

*Registrato alla Corte dei conti addì 12 giugno 1959*
*Atti del Governo, registro n.* 119, *foglio n* 9 — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1959.

**Nomina del presidente dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, recante provvedimenti per la colonizzazione dell'altopiano della Sila e dei territori jonici contermini;

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 841, recante norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 66, che istituisce l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale;

Vista la legge 9 luglio 1957, n. 600, contenente disposizioni per il finanziamento e la riorganizzazione degli Enti e sezioni di riforma fondiaria e per la bonifica dei territori vallivi del Delta padano.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1956, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1956, registro n. 14, foglio n. 4, col quale il professore Mario Bandini è stato confermato nella carica di presidente dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale per il triennio 1956 59;

Considerato che il prof. Mario Bandini, a seguito di incarico conferitogli presso l'Organizzazione del Mercato Comune Europeo, ha chiesto di essere sostituito, non ritenendo di poter ulteriormente attendere alla funzione di presidente dell'Ente suddetto;

Ritenuta l'opportunità di nominare, quale presidente dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscolaziale, l'avvocato dello Stato Tommaso Morlino;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

*Articolo unico*

L'avvocato dello Stato Tommaso Morlino è nominato presidente dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, per il triennio decorrente dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1959

GRONCHI

SEGNI — RUMOR

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 11 *giugno* 1959
*Registro n.* 9 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 126. — PALADINI

(3549)

---

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1959.

**Riconoscimento dell'idoneità dei certificati per acqueviti jugoslave.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 12 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, che dispone che le acqueviti importate debbano corrispondere ai requisiti prescritti per quelle prodotte in Italia;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1956, n. 1019, che stabilisce la certificazione occorrente per l'attestazione dei requisiti relativi alle acqueviti di provenienza estera;

Decreta:

Art. 1.

I certificati rilasciati dai sottoindicati organismi sono idonei ad attestare la rispondenza delle acqueviti di provenienza jugoslava ai requisiti prescritti dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1559, dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1956, n. 1019 e dal decreto Ministeriale 24 settembre 1955 sui limiti d'impurezza delle acqueviti:

Zavod za poljoprivrednu Kontrola - Topcider (Beograd);

Zavod za vinogradarstvo i vocarstvo - Sremski Karlovci;
Zavod za poljoprivredna istrazivanja - Pec;
Institut za vinogradarstvo i vinarstvo - Nis;
Enoloska stanica - Vrsac;
Enoloska stanica - Bukovo - Negotin;
Zavod za jadranske kultura - Split;
Kmetijski Institut Slovenije - Ljubljana;
Higijenski zavod - Rijeka;
Kmetijski Institut Slovenije ispostava za sadjarstvo in vinarstvo - Maribor;
Zavod za unapredjenje vinogradarstva - Skoplje;
Poljoprivredni zavod - enoloski otsek - Mostar.

Art. 2.

I certificati di cui all'articolo precedente debbono contenere le seguenti indicazioni:

nominativo e sede della ditta produttrice e del mittente;

nominativo e sede del destinatario;

marca e numero dei colli;

numero delle bottiglie e dei recipienti;

contenuto complessivo espresso in litri anidri o idrati;

attestazione che l'acquavite soddisfa ai requisiti stabiliti dalle disposizioni italiane in materia.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1959

*Il Ministro per l'industria ed il commercio*
Bo

*Il Ministro per le finanze*
Preti

*Il Ministro per il commercio con l'estero*
Colombo

(3498)

---

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1959.

**Retribuzioni medie per il personale dipendente da aziende alberghiere di Torino e provincia.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 71, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 44, primo comma, 46 e 47, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, concernenti la determinazione del contributo dovuto alla Gestione INA-Casa;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale contro le malattie ed alla Gestione INA-Casa, le retribuzioni medie per il personale dipendente da aziende alberghiere, pensioni e locande di Torino e provincia, sono determinate nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Per il personale degli alberghi della provincia di Torino a carattere annuale o stagionale e delle piccole aziende a paga fissa, le retribuzioni medie sono determinate nelle seguenti misure:

1) per gli alberghi a carattere annuale della provincia di Torino:

10 % di riduzione sulle retribuzioni medie di cui alla tabella allegata;

2) per gli alberghi a carattere stagionale della provincia di Torino:

15 % di aumento delle retribuzioni medie di cui alla tabella allegata, se la durata della stagione o dell'impiego è superiore ai due mesi;

3) per le piccole aziende a paga fissa, i contributi sono riferiti alla retribuzione stabilita dal contratto integrativo provinciale, maggiorata della quota di vitto e alloggio determinata sulla base dei salari stabiliti a norma dell'art. 29 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Art. 3.

Il presente decreto ha applicazione a decorrere dal primo periodo di paga successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 maggio 1959

*Il Ministro*: Zaccagnini

**Tabella delle retribuzioni medie per il personale dipendente dalle aziende alberghiere di Torino e provincia (comprensive dei valori di vitto e alloggi, valutati complessivamente in L. 9000 mensili).**

| CATEGORIA PERSONALE | CATEGORIA DI ALBERGHI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Lusso | 1ª Categoria | 2ª Categoria | 3ª e 4ª Categoria | Locande |
| | Lire | Lire | Lire | Lire | Lire |
| *Personale di 1ª categoria* | | | | | |
| Uomini oltre 20 anni . . . | 58.000 | 46.000 | 44.500 | — | — |
| Donne oltre 20 anni . . . . | 41.000 | 38.000 | 36.500 | — | — |
| *Personale di 2ª categoria* | | | | | |
| Uomini oltre 20 anni . . | 42 000 | 38 500 | 37.000 | 35 500 | 33 500 |
| Donne da 18 a 20 anni . . . | 39.000 | 35.000 | 33.500 | 33.000 | 30.000 |
| Donne oltre 20 anni . . | 35.000 | 32.000 | 31.000 | 29.500 | 27.500 |
| Donne da 18 a 20 anni . | 28.000 | 26 000 | 24.500 | 24 000 | 22.500 |
| *Personale di 3ª categoria* | | | | | |
| Uomini oltre 20 anni . . | 37.000 | 35.500 | 34 000 | 32 000 | 29 000 |
| Uomini da 18 a 20 anni . . | 34 000 | 32 000 | 30 500 | 29.000 | 26 500 |
| Uomini da 16 a 18 anni | 26.000 | 24.500 | 24 000 | 23.000 | 21.000 |
| Uomini inferiori a 16 anni . | 17 000 | 16 500 | 16.000 | 16.000 | 15 000 |
| Donne oltre 20 anni . | 30 000 | 28.500 | 28 000 | 26.000 | 24.500 |
| Uomini da 18 a 20 anni . . . . | 24 500 | 23.000 | 22.500 | 21.500 | 20 000 |
| Donne da 16 a 18 anni . . | 22.000 | 20 500 | 20.000 | 19.000 | 18.500 |

*Note*

1) La presente tabella si riferisce alle retribuzioni medie dei 12 mesi dell'anno. Per quanto riguarda la gratifica natalizia o tredicesima mensilità, i rispettivi contributi saranno versati

*a)* all'I N P S, sull'effettivo ammontare della gratifica dopo la corresponsione della medesima,

*b)* all I N A I L. ed all I N A M, sulla base dell'8 % della retribuzione media mensile per ciascuno dei 12 mesi dell anno, risultante per le singole categorie di alberghi e pensioni.

2) Nel caso di modifica dei valori di vitto e alloggio, stabilita con decreto Ministeriale per tutte le categorie di aziende alberghiere, le rispettive retribuzioni medie dovranno essere automaticamente modificate in conformità.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ZACCAGNINI

**(3504)**

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1959.

**Salari medi per i camerieri retribuiti in tutto od in parte a percentuale dei ristoranti, trattorie, bars, caffè, buffets di stazione ed esercizi similari nonchè per i carrellisti delle stazioni, della provincia di Firenze.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub 6), ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione, da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 44, primo comma, 46 e 47, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, concernenti la determinazione del contributo alla Gestione INA Casa;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;
Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione INA-Casa, le retribuzioni per i camerieri retribuiti in tutto o in parte a percentuale, di ristoranti e trattorie, bars, caffè, buffets di stazione ed esercizi similari, nonchè per i carrellisti delle stazioni della provincia di Firenze, sono determinati nelle misure seguenti:
L. 47.000 mensili per il personale fisso;
L. 1800 giornaliere per gli scambi e i turnisti o per il personale occasionalmente assunto per lavori straordinari, occasionali od eccezionali;
L. 45.000 mensili per i carrellisti.

Art. 2.

Le retribuzioni medie di cui al precedente articolo sono comprensive di tutti gli elementi della retribuzione e del rateo della gratifica natalizia.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 1° luglio 1958.

Roma, addì 5 maggio 1959

*Il Ministro*: ZACCAGNINI

(3502)

---

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1959
**Salari medi per il personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere e pubblici esercizi della provincia di Reggio Calabria.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;
Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;
Visti gli articoli 2, sub 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;
Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dal l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
Visto l'art. 1, comma secondo, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;
Visti gli articoli 44, primo comma, 46 e 47, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, concernenti la determinazione del contributo dovuto alla Gestione INA-Casa;
Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;
Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione INA Casa, le retribuzioni medie per il personale non impiegatizio dipendente dalle aziende alberghiere e dai pubblici esercizi della provincia di Reggio Calabria, sono determinate nelle misure indicate nelle tabelle *A*, *B* e *C*, allegate al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto ha applicazione a decorrere dal primo periodo di paga successivo alla data del 1° luglio 1958.

Roma, addì 5 maggio 1959

*Il Ministro*: ZACCAGNINI

---

**Retribuzioni medie convenzionali per il personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere e pubblici esercizi della provincia di Reggio Calabria.**

TABELLA *A*

*Alberghi, pensioni e locande*

| CATEGORIE DEL PERSONALE | Categorie degli esercizi | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1ª Categ | 2ª Categ | 3ª Categ | 4ª Categ. |
| | Lire | Lire | Lire | Lire |
| Personale di 1ª categoria . . . | 35 000 | 31.500 | 28 000 | 26 000 |
| Personale di 2ª categoria . . | 30.000 | 27.000 | 24.000 | 23 000 |
| Personale di 3ª categoria (*A B C*) | 25.000 | 22.500 | 20.000 | 19.000 |

TABELLA B

*Ristoranti, trattorie e tavole calde*

| CATEGORIE DEL PERSONALE | Categorie degli esercizi | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1ª Classe | 2ª Classe | 3ª Classe | 4ª Classe |
| | Lire | Lire | Lire | Lire |
| Personale di 1ª categoria . . . | 40.000 | 38.000 | 32.000 | 30.000 |
| Personale di 2ª categoria . . | 35.000 | 33.000 | 28.000 | 26.000 |
| Personale di 3ª categoria . . | 25.000 | 23.000 | 20.000 | 19.000 |

TABELLA C

*Bar, caffè ed esercizi similari*

| CATEGORIE DEL PERSONALE | Categorie degli esercizi | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1ª Classe | 2ª Classe | 3ª Classe | 4ª Classe |
| | Lire | Lire | Lire | Lire |
| Personale di 1ª categoria . . . | 36.000 | 33.000 | 30.000 | 28.000 |
| Personale di 2ª categoria . . | 30.000 | 26.000 | 24.000 | 22.000 |
| Personale di 3ª categoria . . | 22.000 | 18.000 | 16.000 | 15.000 |

*Note* - I salari medi convenzionali di cui alle tabelle *A* e *B* s intendono comprensivi del valore delle somministrazioni in natura, i valori medi convenzionali di cui alla tabella *C*, sono, invece, comprensivi delle mance Le retribuzioni medie di cui alle tabelle *A*, *B*, e *C*, sono calcolate per mese, ragguagliate a 26 giorni Le retribuzioni medie calcolate secondo le tabelle sopra riportate non sono comprensive della 13ª mensilità Onde nell'anno si considerano, per ciascuna delle tabelle *A*, *B* e *C*, 13 mensilità di retribuzione media.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ZACCAGNINI

(3503)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1959

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante il centro abitato di Montepulciano (Siena).**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Siena per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 18 gennaio 1957 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona circostante il centro abitato di Montepulciano (Siena);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Montepulciano;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza, avente anche valore estetico e tradizionale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo stupendo panorama delle valli sottostanti e dei laghi di Montepulciano, Chiusi e Trasimeno;

Decreta:

La zona circostante l'abitato comunale di Montepulciano (Siena), così delimitata: «Dal quadrivio per Pienza, Chianciano, Montepulciano e Tempio di San Biagio, iniziando in direzione sud-est, lungo la strada provinciale per Chianciano, fino ad incontrare, sulla sinistra, la strada vicinale detta di Fonte del Vescovo, lungo tutta detta strada, quindi in direzione nord lungo la strada vicinale detta di Acquapuzzola fino al Podere Formore. Da questo punto, sempre in direzione nord, seguendo una strada campestre fino ad incontrare la strada comunale detta dell'antica Chiesa. Risalendo questa strada per un tratto, poi a destra lungo la via situata a valle del Santuario di Sant'Agnese, poi quella vicinale detta di Canneto fino al podere Palazzuolo. Da questo punto una linea retta che toccando il podere Pescaia giunge alla strada provinciale Pienza-Montepulciano. Quindi, in direzione est, lungo detta strada fino ad incontrare il sopracitato quadrivio, ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza, avente anche valore estetico e tradizionale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo stupendo panorama delle valli sottostanti e dei laghi di Montepulciano, Chiusi e Trasimeno, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Siena curerà che il comune di Montepulciano provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 9 giugno 1959

p. *Il Ministro*: SCAGLIA

**Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Siena**

*Estratto dal verbale dell'adunanza del 18 gennaio 1957*

Oggi 18 gennaio 1957 alle ore 15,30 in una sala della Soprintendenza ai monumenti e alle gallerie, si è riunita la Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Siena

(*Omissis*)

2 - COMUNE DI MONTEPULCIANO - Zona circostante il centro abitato

Il soprintendente illustra i motivi che giustificano la estensione del vincolo alla zona circostante il centro abitato di Montepulciano

Sull'argomento si apre la discussione alla quale partecipano i presenti, esprimendo, di massima, parere favorevole alla imposizione del vincolo

L'ing. Cipolletti, delegato dal sindaco di Montepulciano, esprime invece il parere negativo di quell'Amministrazione comunale Spiega poi le ragioni che inducono a prendere tale posizione

Dopo aver concretato alcune lievi modifiche alla linea di delimitazione, già indicata dal soprintendente, la Commissione considerata l'importanza artistica, nonchè la notevole bellezza paesistica di Montepulciano, città ricca di monumenti insigni, tanto da meritare di essere definita un «Museo di architettura» al fine di permetterne sia il godimento della collina sulla cui sommità sorge il centro urbano, sia di consentire, da numerosi punti di belvedere, la visibilità dello

stupendo panorama, costituito dalle verdeggianti valli sottostanti, nonchè dai laghi di Montepulciano, Chiusi e Trasimeno, ha deliberato quindi a maggioranza di comprendere nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Siena agli effetti della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, la collina circostante il centro abitato di Montepulciano, indicata nella planimetria allegata e delimitata dai seguenti confini:

Dal quadrivio dal quale si dipartono le strade per Pienza, per Chianciano, per Montepulciano e per il Tempio di San Biagio, iniziando in direzione sud-est, lungo la strada provinciale per Chianciano, fino ad incontrare, sulla sinistra, la strada vicinale detta di Fonte del Vescovo Lungo tutta questa strada, quindi in direzione nord, lungo quella vicinale detta di Acquapuzzola fino al podere Formore, da questo punto, sempre in direzione nord, seguendo una strada campestre fino ad incontrare la strada comunale detta dell'antica Chiesina, risalendo questa strada per un tratto, poi a destra lungo la via situata a valle del Santuario di Santa Agnese, poi quella vicinale detta di Canneto fino al podere Palazzolo. Da questo punto il confine è delimitato, in direzione nord-ovest, da una linea retta che toccando il podere Pescaia giunge alla strada provinciale Pienza-Montepulciano, quindi, in direzione est, lungo detta strada fino ad incontrare il sopra citato quadrivio.

(*Omissis*).

*Il presidente*: prof. Dario NERI

*Il segretario*: rag Marino GIUSTARINI

(3501)

---

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1959.

**Sostituzione di un membro del Collegio di liquidatori della Società Cantieri navali di Taranto, S. p. A.**

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il proprio decreto in data 4 giugno 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 5 giugno successivo, con il quale la Società Cantieri navali di Taranto, S.p.A., è stata posta in liquidazione speciale secondo le norme del regio decreto legge 15 giugno 1933, n. 859, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 391, e del regio decreto-legge 19 maggio 1938, n. 1479, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 93;

Visto l'art. 3 dello stesso decreto, con il quale si è provveduto alla nomina di tre commissari liquidatori della Società predetta;

Vista la lettera in data 8 giugno 1959, con la quale il dott. ing. Giuseppe Brizzolara dichiara di rinunciare alla nomina a membro del Collegio di liquidatori suddetto;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione dell'ing. Brizzolara con altro commissario liquidatore;

Decreta:

*Articolo unico.*

L'avv. Rocco Basilico è nominato membro del Collegio di liquidatori di cui all'art. 3 del decreto citato nelle premesse, in sostituzione del dott. ing. Giuseppe Brizzolara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e produrrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 11 giugno 1959

*Il Ministro per le partecipazioni statali*
FERRARI AGGRADI

*Il Ministro per la grazia e giustizia*
GONELLA

(3562)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Concessione di exequatur

In data 21 maggio 1959 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig Francisco Ratto, Console della Repubblica di Argentina a Roma, con giurisdizione sulle provincie di Perugia, Terni, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, Campobasso, Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo.

(3408)

---

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Approvazione dello statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario Belviso Caronella, con sede nel comune di Tresenda di Teglio (Sondrio).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 17395, in data 10 giugno 1959, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n 215, lo statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario Belviso Caronella, con sede nel comune di Tresenda di Teglio (Sondrio), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nell'adunanza del 2 giugno 1957.

(3508)

---

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione al comune di San Vito Chietino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 20 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1959, registro n. 11 Interno, foglio n. 336, il comune di San Vito Chietino (Chieti) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3 027 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(3521)

### Autorizzazione al comune di Ricadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 6 febbraio 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1959, registro n 11 Interno, foglio n. 334, il comune di Ricadi (Catanzaro) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3 170 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(3522)

### Autorizzazione al comune di Baia e Latina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 6 febbraio 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1959, registro n 11 Interno, foglio n 331, il comune di Baia e Latina (Caserta) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 1 450 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(3523)

### Autorizzazione al comune di Gorga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 6 febbraio 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1959, registro n 11 Interno, foglio n 340, il comune di Gorga (Roma) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.190 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(3524)

**Autorizzazione al comune di Sacrofano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957**

Con decreto interministeriale in data 14 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1959, registro n 11 Interno, foglio n 343, il comune di Sacrofano (Roma) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1 000 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(3525)

**Autorizzazione al comune di Filadelfia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958**

Con decreto interministeriale in data 19 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1959, registro n. 11 Interno, foglio n. 332, il comune di Filadelfia (Catanzaro) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 12 460 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(3526)

**Autorizzazione al comune di Ariccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958**

Con decreto interministeriale in data 11 febbraio 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1959, registro n. 11 Interno, foglio n. 345, il comune di Ariccia (Roma) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5 330 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(3536)

**Autorizzazione al comune di Carovigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958**

Con decreto interministeriale in data 20 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1959, registro n 11 Interno, foglio n. 329, il comune di Carovigno (Brindisi) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 38 350 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(3537)

**Autorizzazione al comune di Capranica Prenestina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958**

Con decreto interministeriale in data 27 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1959, registro n 11 Interno, foglio n 347, il comune di Capranica Prenestina (Roma) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di lire 6 000 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(3535)

**Autorizzazione al comune di Castel d'Aiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958**

Con decreto interministeriale in data 6 febbraio 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1959, registro n. 11 Interno, foglio n 328, il comune di Castel d'Aiano (Bologna) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 2 425 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(3538)

**Autorizzazione al comune di Camugnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958**

Con decreto interministeriale in data 6 febbraio 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1959, registro n 11 Interno, foglio n 327, il comune di Camugnano (Bologna) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5 000 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(3539)

**Autorizzazione al comune di Paganico Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958**

Con decreto interministeriale in data 23 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1959, registro n 11 Interno, foglio n 352, il comune di Paganico Sabino (Rieti) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 870 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958

(3540)

**Autorizzazione al comune di Baia e Latina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958**

Con decreto interministeriale in data 6 febbraio 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1959, registro n. 11 Interno, foglio n 330, il comune di Baia e Latina (Caserta) e stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1 600 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(3527)

**Autorizzazione al comune di Polignano a Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958**

Con decreto interministeriale in data 30 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1959, registro n 11 Interno, foglio n. 325, il comune di Polignano a Mare (Bari) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 41 980 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(3528)

**Autorizzazione al comune di Triggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958**

Con decreto interministeriale in data 11 febbraio 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1959, registro n 11 Interno, foglio n 324, il comune di Triggiano (Bari) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 17 210 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(3529)

**Autorizzazione al comune di Limbadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958**

Con decreto interministeriale in data 6 febbraio 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1959, registro n 11 Interno, foglio n 333, il comune di Limbadi (Catanzaro) e stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17 860 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(3530)

**Autorizzazione al comune di Gioiosa Ionica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958**

Con decreto interministeriale in data 19 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1959, registro n 11 Interno, foglio n 338, il comune di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di lire 3 150 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(3531)

**Autorizzazione al comune di Siderno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958**

Con decreto interministeriale in data 6 febbraio 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1959, registro n 11 Interno, foglio n 337, il comune di Siderno (Reggio Calabria) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17 000 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(3532)

**Autorizzazione al comune di Cave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958**

Con decreto interministeriale in data 14 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1959, registro n. 11 Interno, foglio n 349, il comune di Cave (Roma) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 13 220 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(3533)

**Autorizzazione al comune di Colonna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958**

Con decreto interministeriale in data 23 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1959, registro n 11 Interno, foglio n 348, il comune di Colonna (Roma) e stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 260 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(3534)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

## Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*).

In conformità delle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n 298, e art 37 della legge 12 agosto 1957, n 752, si notifica che, ai termini dell'art 73 del citato regolamento e stata denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite ed e stata fatta domanda a quest'Amministrazione affinche, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati nuovi certificati:

| CATEGORIA del debito | NUMERO della iscrizione | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| | | | Lire |
| Cons. 3,50 % (1906) | 51866 | Seminario di Nola, rappresentato dal Rettore pro-tempore . | 175 — |
| Id. | 52902 | Come sopra . . . . . . . . . . . . . . | 14 — |
| Id. | 53282 | Come sopra . . . . . . . . . . . . . . | 24,50 |
| Id. | 103623 | Seminario Vescovile di Nola . . . . . . . . | 49 — |
| Id. | 651238 | Come sopra . . . . . . . . . . . . . | 7 — |
| Id. | 24393 | Seminario di Nola, rappresentato dal Vescovo pro-tempore . | 17,50 |
| Id. | 198999 | Seminario di Nola . . . . . . . . . . . . | 63 — |
| Id. | 198913 | Seminario della Diocesi di Nola - Campania . . . . . | 14 — |
| Id. | 54450 | Seminario della Diocesi di Nola rappresentato dal Vescovo di Nola . . . . . . . . . | 94,50 |
| Id. | 54988 | Seminario di Nola in Terra di Lavoro, rappresentato dall'amministratore pro tempore . . . . . . . . | 7 — |
| Id. | 180680 | Seminario Diocesano di Nola . . . . . . . . | 35 — |
| Id. | 187698 | Come sopra . . . . . . . . . . . . . . | 21 — |
| Id. | 240574 | Come sopra . . . . . . . . . . . . . . | 623 — |
| Id. | 275399 | Come sopra . . . . . . . . . . . . . . | 77 — |
| Id. | 291242 | Come sopra . . . . . . . . . . . . . . | 3,50 |
| Id. | 466230 | Come sopra . . . . . . . . . . . . . . | 28 — |
| Id. | 538861 | Come sopra . . . . . . . . . . . . . . | 3,50 |
| Id. | 641932 | Come sopra . . . . . . . . . . . . . . | 87,50 |
| P. R. 3,50 % (1934) | 123687 | Come sopra . . . . . . . . . . . . . . | 10,50 |
| Rendita 5 % (1935) | 148807 | Scopesi Antonio di Giovanni, dom. a La Spezia. Vincolato per cauzione notarile . . . . . . . . . . | 1.000 — |
| P. R. 3,50 % (1934) | 441660 (nuda proprietà) | Aragona Pignatelli Cortez Anna Maria fu Diego, dom. a Napoli, con usufrutto a Fici Rosina fu Luigi vedova di Aragona Pignatelli Cortez Diego, domiciliata a Napoli . . | 143,50 |
| Id. | 441661 (nuda proprietà) | Pignatelli Ludovica fu Diego, moglie di Pignatelli di Aragon Sosthenel, dom a Roma, con usufrutto a Fici Rosina fu Luigi vedova di Aragona Pignatelli Cortez Diego, dom. a Napoli . . . . . . . . . . . . . . | 143,50 |
| Id. | 441659 | Aragona Pignatelli Cortez Ferdinando fu Diego, dom. a Napoli, con usufrutto come sopra . . . . . . . . | 143,50 |
| Rendita 5 % (1935) | 124849 (nuda proprietà) | Calcagni Giorgio fu Emilio, dom. a Milano, con usufrutto a Travelli Giuseppina fu Bernardo, dom a Milano . . . | 600 — |
| Id. | 237368 (nuda proprietà) | Oddenino Bernardo fu Maurizio, dom a Ceresole d'Alba (Cuneo), con usufrutto a Pecchio Teresa fu Giovanni vedova Oddenino, dom. a Ceresole d'Alba (Cuneo) . . . . | 3.200 — |
| Id. | 237371 (nuda proprietà) | Oddenino Maria Teresa fu Maurizio, nubile, dom. a Ceresole d'Alba (Cuneo) con usufrutto come sopra . . . . | 3.200 — |
| Id. | 237374 (nuda proprietà) | Oddenino Pier Angela fu Giovanni, nubile, dom. a Ceresole d'Alba (Cuneo) con usufrutto come sopra . . . . | 6.400 — |

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla prima delle prescritte due pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 6 marzo 1959

*Il direttore generale* SCIPIONE

(1389)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 134

**Corso dei cambi del 16 giugno 1959 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 620,60 | 620,60 | 620,60 | 620,60 | 620,55 | 620,60 | 620,60 | 620,60 | 620,60 | 624,60 |
| $ Can. | 646,48 | 646,30 | 646,25 | 646,875 | 645,70 | 646,44 | 646,785 | 646,20 | 646,25 | 646,50 |
| Fr. Sv. | 143,93 | 143,93 | 143,92 | 143,945 | 143,91 | 143,94 | 143,95 | 143,90 | 143,94 | 143,92 |
| Kr. D. | 90,14 | 90,15 | 90,14 | 90,16 | 90,12 | 90,15 | 90,16 | 90,15 | 90,16 | 90,10 |
| Kr. N. | 87,22 | 87,21 | 87,23 | 87,225 | 87,25 | 87,24 | 87,23 | 87,22 | 87,23 | 87,22 |
| Kr. Sv. | 119,94 | 119,92 | 119,95 | 119,9425 | 119,90 | 119,94 | 119,945 | 119,93 | 119,94 | 119,93 |
| Fol. | 164,55 | 164,525 | 164,57 | 164,59 | 164,50 | 164,53 | 164,58 | 164,50 | 164,53 | 164,52 |
| Fr. B. | 12,43 | 12,425 | 12,431 | 12,432 | 12,42 | 12,43 | 12,4325 | 12,45 | 12,43 | 12,43 |
| Fr. Fr. | 126,60 | 126,59 | 126,60 | 126,61 | 126,60 | 126,61 | 126,605 | 126,60 | 126,61 | 126,61 |
| Lst. | 1745,55 | 1744,50 | 1745,25 | 1745,35 | 1745,40 | 1745,62 | 1745,40 | 1745,50 | 1745,65 | 1745,50 |
| Dm. occ. | 148,52 | 148,53 | 148,54 | 148,51 | 148,51 | 148,53 | 148,525 | 148,50 | 148,54 | 148,53 |
| Scell. Austr | 23,98 | 23,98 | 23,98 | 23,987 | 24 — | 23,98 | 23,9825 | 23,97 | 23,98 | 23,987 |

**Media dei titoli del 16 giugno 1959**

| Titolo | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 72,50 |
| Id. 3,50 % 1902 | 71,60 |
| Id. 5 % 1935 | 103,925 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 92,775 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 88,10 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 100,075 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 99,525 |
| Id. 5 % 1936 | 100,90 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 99,525 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 99,50 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960) | 101,05 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1961) | 100,90 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1962) | 100,80 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1963) | 100,85 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1964) | 100,875 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1965) | 101,05 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1966) | 101,15 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1968) | 101,425 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato.* ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 16 giugno 1959**

| Valuta | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 620,605 |
| 1 Dollaro canadese | 646,875 |
| 1 Franco svizzero | 143,947 |
| 1 Corona danese | 90,16 |
| 1 Corona norvegese | 87,227 |
| 1 Corona svedese | 119,944 |
| 1 Fiorino olandese | 164,585 |
| 1 Franco belga | 12,432 |
| 100 Franchi francesi | 126,607 |
| 1 Lira sterlina | 1745,375 |
| 1 Marco germanico | 148,517 |
| 1 Scellino austriaco | 23,985 |

# MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di due zone golenali del torrente Torre, in comune di Povoletto (Udine).**

Con decreto 31 marzo 1959, n. 327, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di due zone golenali del torrente Torre, in comune di Povoletto (Udine), segnate nel catasto dello stesso comune, al foglio n. 28, particella 1 (mq. 1590) e particella 2-*a* (mq. 1420), di complessivi mq. 3010, ed indicate nelle planimetrie 7 agosto 1957 e 7 agosto 1958, in scala 1:1000, rilasciate dall'Ufficio tecnico erariale di Udine, planimetrie che fanno parte integrante del decreto stesso.

(3462)

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Case lavoratori », con sede in Sant'Eufemia (Brescia).**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 maggio 1959, i poteri conferiti al rag Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Case lavoratori », con sede in Sant'Eufemia (Brescia), sono stati prorogati dal 23 maggio al 30 settembre 1959

(3474)

**Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Lavoratori INA-Casa », con sede in Volta Bresciana (Brescia).**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 maggio 1959, i poteri conferiti al rag Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Lavoratori INA-Casa », con sede in Volta Bresciana (Brescia), sono stati prorogati dal 23 maggio al 30 settembre 1959.

(3475)

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Vacanza delle cattedre di « diritto commerciale », « diritto *ecclesiastico* » e di « *procedura penale* » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Torino.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino sono vacanti le cattedre di « diritto commerciale », diritto ecclesiastico » e di « procedura penale » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti ai trasferimenti medesimi dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3554)

## MINISTERO DELLA SANITA'

### Autorizzazione sanitaria allo smercio dell'acqua minerale denominata « Lete »

Con decreto n. 696 del 14 maggio 1959, il dott. Manfredi Mancone fu Ernesto, domiciliato in Pratella (Caserta), è autorizzato a smerciare in bottiglie l'acqua minerale bicarbonato-alcalina-terrosa denominata « Lete » che sgorga nella località « Fiume Lete » del territorio del comune di Pratella (Caserta).

L'acqua verrà imbottigliata in bottiglie di vetro verde tipo Vichy della capacità di litro uno, mezzo ed un quarto di litro, contrassegnate da etichette rettangolari delle dimensioni di mm. 190×115 per i recipienti da un litro, di mm 170×100 per i recipienti da mezzo litro e di mm 12,5×75 per i recipienti di un quarto di litro, divise in tre riquadri limitati da striscie bianche

Nel riquadro centrale, di colore pisello si legge dall'alto in basso Acqua minerale naturale (in caratteri grandi bianchi su una striscia verde) - Imbottigliata come sgorga dalla sorgente (in caratteri rossi) Lete (in caratteri bianchi su fondo ovale verde) - acidula calciomagnesiaca (in caratteri verdi) - ottima da tavola (in caratteri rossi) In fondo, su una striscia di colore verde si legge in caratteri bianchi · « Pe commissioni Sorgente Lete S r l Stabilimento in Pratella (Caserta) »

Nel riquadro di sinistra, su fondo verde pisello, sono riportati in caratteri rossi, e con attestazioni in caratteri verdi, i dati relativi alle costanti chimico fisiche ed alle sostanze presenti in un litro d'acqua secondo l'analisi eseguita il 22 novembre 1958 dal dott L Garzia dell'Istituto di chimica biologica dell'Università di Perugia In fondo si leggono gli estremi del presente decreto

Nel riquadro di destra, pure su fondo pisello ed a caratteri rossi, in alto è riportato il giudizio di purezza batteriologica formulato il 16 ottobre 1957 dal prof M Mazzeo direttore dell'Istituto d igiene dell'Università di Napoli, seguono le caratteristiche cliniche studiate nel novembre 1957 dal professore G M Piccinini, direttore della Scuola di perfeziona mento in idrologia medica dell'Università di Napoli, in fondo la frase « Premiata ad Esposizioni Nazionali ed Internazionali con 8 Medaglie d'oro e 5 Gran premi »

Il tutto simile all'esemplare allegato al presente decreto

L'imbottigliamento verrà eseguito nello stabilimento da costruirsi nelle vicinanze della sorgente entro un anno dalla data di notifica del presente decreto, secondo il progetto approvato L'acqua minerale verrà imbottigliata come sgorga dalla sorgente Le bottiglie saranno chiuse meccanicamente con tappi corona sterilizzati, muniti nell'interno di un dischetto di sughero naturale protetto da un centro di stagnola o di alluminio puro, in modo da evitare adulterazioni o sostituzione dell'acqua minerale

(3481)

## PREFETTURA DI GORIZIA

### Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Zottig Anna in Pauletti,

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni,

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Alla signora Zottig Anna in Pauletti, nata a Gorizia addì 26 marzo 1896, residente a Gorizia, via del Carso, 5, casalinga, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Zottig in Zotti.

Gorizia, addì 6 giugno 1959

*Il prefetto* NITRI

(3468)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

### Graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per l'ammissione di novanta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, alla 1a classe del corso regolare dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1958-59.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 19 aprile 1958, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di novanta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, alla 1a classe dei corsi regolari presso l'Accademia aeronautica, anno accademico 1958-59, registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1958, registro n 26 Difesa-Aeronautica, foglio n. 363,

Visto il decreto Ministeriale in data 30 luglio 1958, con il quale è prorogato al 15 agosto 1958 il termine di presentazione delle domande provvisorie per l'ammissione al concorso dell'Accademia aeronautica, registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1958, registro n. 37 Difesa-Aeronautica, foglio n 281,

Visto il decreto Ministeriale in data 3 ottobre 1958, con il quale è nominata la Commissione incaricata di procedere agli esami di concorso, registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1958, registro n 49 Difesa Aeronautica, foglio n 63,

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la documentazione presentata dai candidati idonei al concorso;

Considerato che i seguenti candidati idonei · Andriani Nicola, Banelli Giorgio, Bianco Benito, Carugno Giuseppe, Corticelli Arrigo, Del Grosso Alberto, Diamantini Federico, Farioli Nico, Foligno Alessandro, Fumarola Vincenzo, Gallucci Giovanni, Giammichele Umberto, Gigliofiorito Gino, Mesturino Secondo, Silvestro Antonio e Storace Bruno, non hanno presentato tutta la documentazione prescritta ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso, incorrendo nella decadenza di cui all'art 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n 368, ed all'art. 10 del decreto Ministeriale 19 aprile 1958 di concorso,

Decreta·

E 'approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per l'ammissione di novanta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, alla 1a classe del corso regolare dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1958-59.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrero Attilio | punti | 33 — |
| 2 | Cavagnera Paolo | » | 32,90 |
| 3 | Ventoruzzo Guido | » | 32,81 |
| 4 | Castaldi Sergio | » | 32,72 |
| 5 | Ranauro Giuseppe | » | 32,63 |
| 6 | Ortenzi Bruno | » | 32,54 |
| 7 | Messina Oreste | » | 32 — |
| 8 | Guidotti Luigi | » | 31,54 |
| 9 | Durione Riccardo | » | 31 — |
| 10. | Miani Giordano, nato il 19 settembre 1938 | » | 30,09 |
| 11 | Mei Vincenzo, nato il 30 agosto 1938 | » | 30,09 |
| 12 | Muller Gianfranco, nato il 15 dicembre 1937 | » | 30 — |
| 13 | Poma Antonino, nato l'8 dicembre 1938 | » | 29,90 |
| 14 | Giacomelli Giuseppe, nato il 19 marzo 1940 | » | 29,81 |
| 15 | Marturano Cosimo, nato il 27 febbraio 1938 | » | 29,81 |
| 16 | Gasparini Ennio, nato il 20 aprile 1937 | » | 29,81 |
| 17 | Cuman Gianbattista | » | 29,72 |
| 18 | Di Loreto Claudio | » | 29,63 |
| 19 | Maiello Giorgio | » | 29,54 |
| 20 | Gavioli Giovanni F., nato il 14 dicembre 1939 | » | 29,45 |
| 21 | Gazzetta Roberto, nato il 5 ottobre 1938 | » | 29,45 |
| 22 | Calogero Vincenzo, nato il 1° giugno 1940 | » | 29,36 |
| 23 | Germone Luigi, nato l'11 maggio 1938 | » | 29,36 |
| 24 | Tulipano Eugenio | » | 29,27 |
| 25 | Weber Luigi | » | 29,18 |
| 26 | Ferracuti Sandro | » | 29,09 |
| 27. | Andreoli Arnaldo, Scuola militare Nunziatella | » | 29 — |
| 28 | Tancredi Mario, nato il 1° novembre 1938 | » | 29 — |

29 Molinari Romualdo, nato il 17 giugno 1938 punti 29 —
30 Susini Gianpaolo, nato il 30 dicembre 1937 » 29 —
31. Medas Giorgio, nato il 20 luglio 1939 » 28,90
32 Corradini Pietro, nato il 3 settembre 1938 » 28,90
33 Gottardo Luigi, nato il 14 ottobre 1938 . » 28,81
34 Pagnoni Luigi, nato il 20 gennaio 1937 » 28,81
35. Tiboni Roberto » 28,72
36. Momesso Giacomo, Scuola militare Nunziatella . » 28,63
37. Berra Fernando, nato il 19 aprile 1940 . » 28,63
38. Boninsegna Carlo, nato il 5 giugno 1940 . » 28,54
39. Tramonti Enzo, nato il 10 luglio 1939 » 28,54
40. Meotti Giampaolo, nato il 5 aprile 1938 » 28,54
41. Calatroni Carlo, nato il 17 luglio 1940 » 28,45
42 Cutolo De Rosis Armando, nato il 19 marzo 1940 » 28,45
43. Rossi Aristide, nato il 5 aprile 1939 » 28,45
44. Lombardo Aldo, nato il 18 ottobre 1938 . » 28,45
45. Gallo Giovanni, nato il 7 gennaio 1939 » 28,36
46. Greco Giuseppe, Scuola militare Nunziatella . . . . » 28,27
47 Gregori Giuseppe, nato l'8 febbraio 1938, orfano di guerra » 28,27
48. Massarotto Claudio, nato il 22 giugno 1939 » 28,18
49. Stanco Antonio, nato il 13 febbraio 1939 » 28,18
50. Rohr Pietro, nato il 29 luglio 1938 » 28,18
51. Nervi Gianni, nato il 10 gennaio 1938 » 28,18
52 Travisi Angelo, nato il 20 ottobre 1938 » 28,09
53 Parente Bruno, nato il 31 ottobre 1937 » 28,09
54 Parlangeli Giovanni, nato il 6 luglio 1939 » 28 —
55 Valentini Pasquale, nato l'11 dicembre 1938 » 28 —
56 Tedoldi Pierangelo, nato il 26 luglio 1939 » 27,90
57 Mesiano Domenico, nato il 2 settembre 1939 » 27,90
58. Spedale Vittorio, nato il 30 giugno 1938, orfano di guerra . » 27,90
59 Santopietro Giovanni, nato il 6 ottobre 1940 » 27,81
60 Fantesini Giovanni, nato il 4 maggio 1939, orfano di guerra . » 27,81
61. Bosco Pietro Franco, nato il 14 gennaio 1939 » 27,81
62 Marangio Ennio, nato il 27 aprile 1939 . » 27,72
63 Petrucci Alfredo Maria, nato il 19 dicembre 1939 » 27,63
64 Bergomi Giorgio, nato il 16 gennaio 1938 » 27,63
65 Sala Sergio, nato il 1º gennaio 1938 » 27,63
66 Orsucci Oriano, nato il 18 maggio 1937 . » 27,63
67. Maselli Michele, nato il 10 marzo 1937 . » 27,63
68. Raimondi Lotario » 27,54
69. Valentini Francesco, nato il 25 ottobre 1939 » 27,45
70 Battagli Giancarlo, nato il 6 ottobre 1939 » 27,45
71. Ferrari Martino, nato il 7 febbraio 1938 » 27,45
72 Pederzolli Pier Paolo, nato il 9 maggio 1937 » 27,45
73 Rossitto Alessandro, nato il 3 marzo 1939 » 27,27
74 D Avanzo Raimondo, nato il 28 aprile 1938 » 27,27
75. D Onofrio Ugo, nato il 21 maggio 1940 » 27,18
76 Oddone Gianfranco, nato il 26 luglio 1937 » 27,18
77 Urciuoli Giuseppe, nato il 1º luglio 1937 » 27,18
78 Vasta Carmelo, nato il 25 luglio 1937 » 27,09
79 Simeoni Marcello, nato il 15 maggio 1937 » 27,09
80 Angelini Gabriele, nato il 2 novembre 1939 » 27 —
81 Normando Vincenzo, nato il 4 marzo 1938 » 27 —
82 Ornaghi Carlo, nato il 6 novembre 1937 » 27 —
83 Toscani Giovanni, nato il 21 febbraio 1940 » 26,90
84 Livatino Salvatore, nato il 29 aprile 1939 » 26,90
85 Dolcini Gino, nato il 30 luglio 1939 » 26,81
86 Divari Dino, nato il 28 dicembre 1939 » 26,72
87 D'Ippolito Cesare, nato il 25 agosto 1938 » 26,72
88 Zanin Giancarlo, nato l'8 aprile 1938 » 26,72
89 Brescia Giuseppe, nato il 26 ottobre 1938 » 26,63
90. Furi Gianfranco, nato il 18 maggio 1938 » 26,63
91 Rubichi Luigi, nato il 16 febbraio 1938 » 26,63
92 Cavalieri Giuseppe, nato il 13 gennaio 1937 » 26,63
93 Smichelotto Gianfranco, orfano di guerra » 26,54
94 Pirzio Biroli Maurizio, nato il 18 agosto 1937 . punti 26,54
95 Cappabianca Giovanni, nato il 1º luglio 1937 » 26,54
96 Bianchi Angelo . . . . . . » 26,45
97. Principi Giovanni . . . . . . » 26,36
98 Venosa Vincenzo, nato il 22 febbraio 1939 » 26,27
99 Bennato Antonio, nato l 8 ottobre 1937 . » 26,27
100 Viccei Raffaele, nato il 3 settembre 1940 » 26,18
101 Masi Vito, nato il 18 ottobre 1939 . » 26,18
102. Colelli Ferdinando, nato il 6 giugno 1939 » 26,18
103. Des Loges Eugenio, nato il 28 febbraio 1939 » 26,18
104 Nunnari Giuseppe, orfano di guerra . . » 26,09
105 Carta Giovanni, nato il 2 febbraio 1937 » 26,09
106 Siviglia Galbiati Carlo, nato il 24 aprile 1939 . . . . . . » 26 —
107 Pugno Edgardo, nato il 4 dicembre 1938 » 26 —
108 Terraglia Giuseppe, nato il 23 aprile 1937 » 26 —
109. Carri Licio Michele, nato il 5 dicembre 1938 . . . . . » 25,90
110 Servadei Guglielmo, nato il 3 novembre 1937 » 25,90
111. Vino Nicola, nato il 9 febbraio 1937 . » 25,90
112. Giorgetti Raffaello, nato il 3 ottobre 1938 » 25,81
113. Della Bianca Bruno, nato l'11 dicembre 1937 . . . . . . . » 25,81
114 Artico Italo, nato il 9 ottobre 1937 . » 25,81
115. Collmann Luigi, nato il 18 giugno 1937 . » 25,81
116 Lucente Pietro, nato il 6 giugno 1939 . » 25,72
117. Formica Pietro, nato il 29 maggio 1938 . » 25,72
118 Niccolini Steno, nato il 9 maggio 1937 . » 25,72
119 Ripari Luigi, nato il 15 marzo 1939 . » 25,63
120 Marzullo Nicola, nato il 10 aprile 1938 . » 25,63
121. De Micheli Piercarlo, orfano di guerra . » 25,54
122 Laera Benico, nato il 4 luglio 1937 . . » 25,45
123. Manganiello Onofrio, nato il 3 gennaio 1937 . . . . . . » 25,45
124 Miolla Vito, nato il 25 maggio 1937 . » 25,27
125 Moliterni Giuseppe, nato il 24 marzo 1937 » 25,27
126 Noto Antonino, nato il 22 marzo 1938 . » 25,18
127. Racchetti Pierluigi, nato il 17 settembre 1938 . . . . . . » 25,09
128 Parillo Paolo, nato il 2 novembre 1938 . » 24,27
129 Zanelli Vincenzo, nato il 19 maggio 1937 » 24,18

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 20 maggio 1959

*Il Ministro* ANDREOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno* 1959
*Registro n* 18 *Difesa-Aeronautica, foglio n* 210. — LAZZARINI

**(3511)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Avviso relativo alla graduatoria del concorso per esami a duecentoventi posti di vice commissario di pubblica sicurezza in prova (carriera direttiva) indetto con decreto Ministeriale 10 giugno 1957.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, si dà notizia che nel n 9 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 1º-15 maggio 1959, è stato pubblicato il decreto Ministeriale 22 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1959, registro n 3 Interno, foglio n 163, che approva la graduatoria generale di merito, nonchè quella dei vincitori e degli idonei nel concorso a duecentoventi posti di vice commissario di pubblica sicurezza in prova, indetto con decreto Ministeriale 10 giugno 1957.

**(3512)**

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C